



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento di Polizia Mortuaria

***Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 56 del 29/11/2006 e modificato con
deliberazione n. 26 del 27.06.2012 e deliberazione
n. 41 del 29.12.2020***

**TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.01 – Oggetto
- Art.02 – Competenze
- Art.03 – Responsabilità
- Art.04 – Servizi Gratuiti e a pagamento
- Art.05 – Atti a disposizione del pubblico

**CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

- Art.06 – Depositi di osservazione e obitorio

**CAPO III
FERETRI**

- Art.07 – Deposizione della salma nel feretro
- Art.08 – Verifica e chiusura feretri
- Art.09 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto
- Art.10 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art.11 – Piastrina di riconoscimento

**CAPO IV
TRASPORTI**

- Art.12 – Modalità di trasporto e percorso
- Art.13 – Trasporti funebri
- Art.14 – Trasporti gratuiti ed a pagamento
- Art.15 – Orario dei trasporti
- Art.16 – Norme generali per i trasporti
- Art.17 – Riti religiosi
- Art.18 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art.19 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art.20 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art.21 – Trasporto del feretro a piedi
- Art.22 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art.23 – Trasporto di ceneri e resti
- Art.24 – Rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio

**TITOLO II
CAPO I
CIMITERO**

- Art.25 – Ubicazione
- Art.26 – Disposizioni generali – vigilanza
- Art.27 – Reparti speciali nei cimiteri
- Art.28 – Ammissione delle salme nel cimitero
- Art.29 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

**CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art.30 – Disposizioni generali

Art. 31 – Piano regolatore Cimiteriale

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32 – Inumazione

Art. 33 – Cippo/lapide per le aree destinate alle inumazioni

Art. 34 – Tumulazione

Art. 35 – Deposito provvisorio

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 36 – Esumazioni ordinarie

Art. 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 38 – Esumazioni straordinarie

Art. 39 – Estumulazioni

Art. 40 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 41 – Raccolta delle ossa

Art. 42 – Oggetti da recuperare

Art. 43 – Disponibilità dei materiali

CAPO V CREMAZIONE

Art.44 – Crematorio

Art.45 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art.46 – urne cinerarie, dispersione e affidamento delle ceneri

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art.47 – Orario

Art.48 – Disciplina dell'ingresso

Art.49 – Comportamento all'interno del cimitero: divieti speciali e sanzioni

Art.50 – Riti funebri

Art.51 – Epigrafi, ornamenti e monumenti

Art.52 – Fiori e piante ornamentali

Art.53 – Materiale ornamentale

TITOLO III CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.54 – Sepolture private

Art.55 – Durata delle concessioni

Art.56 – Modalità delle concessioni

Art.57 – Uso delle sepolture private

Art.58 – Manutenzione delle sepolture private

Art.59 – Costruzione di manufatti privati

Art.60 – Revoca

Art.61 – Decadenza

Art.62 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art.63 – Estinzione delle concessioni

TITOLO IV
CAPO I
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- Art.64 – Accesso al cimitero
- Art.65 – Costruzione e modifica di sepolture
- Art.66 – Responsabilità connesse ai lavori
- Art.67 – Recinzione area di lavoro, materiali di scavo
- Art.68 – Introduzione e deposito dei materiali
- Art.69 – Orario di lavoro
- Art.70 – Vigilanza sui lavori
- Art.71 – Obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero

CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art.72 – Funzioni e licenze
- Art.73 – Divieti

TITOLO V
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art.74 – Mappa
- Art.75 – Annotazioni in mappa
- Art.76 – Registro Giornaliero delle operazioni
- Art.77 – Scadenziario delle concessioni
- Art.78 – Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art.79 – Responsabilità verso i cointeressati - cautele
- Art.80 – Concessioni pregresse
- Art.81 – Sepolture private e tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio
- Art.82 – Entrata in vigore
- Art.83 – Norme generali
- Art.84 – Norme finali

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 10 settembre 1999, n.285 (Approvazione del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria)
- Regolamento regionale 9 novembre 2004, n.6 (Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali)
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n.22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)
- Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione delle salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri, quelli relativi alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e dell'Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n.267/2000.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art.113 del T.U. del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. I servizi di polizia mortuaria gestiti in economia sono affidati al personale comunale secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi del D.Lgs n.267/2000.

4. Ai fini del presente regolamento:

a) il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc..., per la vigilanza dei rapporti con gli operatori del settore per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali di tali operazioni;

b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni ai seppellimenti, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria;

c) Il Responsabile del Settore Contratti ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi comunali o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, all'interno del cimitero, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, ritenuti indispensabili ed esplicitamente indicati dalla legge o dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) la raccolta e il trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove esistenti.
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- e) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto ai sensi dell'art. 5 c.1 della Legge 30 marzo 2001 n. 130;
- f) la deposizione delle ossa e delle ceneri in ossario e cinerario comune;
- g) l'esumazione e l'estumulazione ordinarie;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

Le visite necroscopiche sono invece soggette al pagamento dei diritti sanitari così come previsto dalla D.G.R. n.5/27220 del 27.07.1999 e successive modifiche ed aggiornamenti

2. il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, nel rispetto della normativa vigente, può individuare particolari servizi da eseguire a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe adottate ed aggiornate dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuta copia - su supporto cartaceo e/o informatico del registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, che dev'essere compilata giornalmente da parte degli addetti, sotto il diretto controllo del responsabile del settore tecnico, ogni volta che si verifichi un evento per il quale vi è l'obbligo di annotazione.

Il registro originale, insieme con gli schedari relativi alle concessioni cimiteriali, deve essere tenuto ed aggiornato, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, presso l'ufficio comunale su supporto cartaceo per la parte storica e su supporto informatico per quella corrente, a disposizione di chiunque possa averne interesse e sia legittimato a consultarlo.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, sia nell'ufficio comunale che nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero stesso;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal

Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone, compresi i familiari, diverse da quelle legittimate in forza della rispettiva funzione o da specifiche disposizioni.

3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, anche se soltanto sospettate tali, sono tenute in osservazione, quando vi sia compresenza di altri cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. I locali deputati alle funzioni di cui al presente regolamento sono individuati e descritti nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.11/2003.

CAPO III FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, con la sola eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La verifica e la chiusura del feretro viene eseguita secondo quanto disposto nel Regolamento Regionale n.6/2004 e suoi allegati.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 e, più in generale, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e al Regolamento Regionale n.6/2004;

- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate sempre che i materiali siano biodegradabili;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal Regolamento Regionale 6/2004;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto é per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche sopracitate di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30 del D.P.R. 285/90.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. L'intervento del personale ASL può essere richiesto dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui destinata, fatto salvo il caso in cui la stessa sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente per il Comune di partenza.

5. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella parte superiore della cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, per la realizzazione del feretro, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

6. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione così come meglio indicato anche nell'allegato 3 del Regolamento Regionale n.6/2004.

Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia rifiuto in tal senso da parte dei familiari e non sussistano le condizioni giuridiche per obbligare i medesimi all'assunzione delle relative spese.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro va applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso ¹

1. Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco, sulla base del presente regolamento e delle indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dal Dipartimento di Prevenzione Medica della competente A.S.L. e sulla viabilità fornite dalla Polizia Municipale.

2.² Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il corteo funebre è sempre scortato, salvi i casi di forza maggiore, da agenti di polizia municipale. Deve lasciare il passo soltanto ai veicoli adibiti a servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. In tutti i casi l'Ufficiale di Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi di cui al D.P.R. 285/1990 come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n.6/2004.

L'incaricato del trasporto dev'essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che dev'essere consegnata al custode del cimitero.

L'utilizzo di mezzi speciali dev'essere autorizzato dal Sindaco.

L'idoneità all'utilizzo dei mezzi utilizzati per il trasporto è normata dall'art.6 della L.R. n.22 del 18.11.2003 e dalla D.G.R. 21.11.2005 n.7/20278.

Art. 14 - Trasporti gratuiti ed a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.

2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre, su richiesta diretta degli interessati.

3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:

- a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei famigliari;
- b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art.4 del presente regolamento comma 1 lett. c) e 2.

¹ Vedere Ordinanza sindacale n. 2 del 12.05.2017 "Disciplina dell'orario e delle modalità dei trasporti funebri"

² Vedere lettera a firma del Sindaco n. 3474/2019 di protocollo

5. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

Art. 15 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e/o pomeridiane stabilite con determinazione dell'Ufficiale di Stato Civile sentito l'ufficio comunale di polizia urbana.
2. Nel caso di concomitanza di più funerali nella stessa giornata, l'Ufficiale di Stato Civile, sentiti i familiari dei deceduti e gli addetti al servizio stesso, fissa l'ora di svolgimento secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; inoltre dispone gli adempimenti necessari per coordinare di conseguenza i rispettivi interventi del personale addetto.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica il Sindaco, su proposta del responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L., può disporre che un trasporto funebre venga eseguito nelle ore notturne.

Art. 16 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 17 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni contenute nel presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285 del 1990 e chiuso, anche in via temporanea, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma precedente.

Art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione o tumulazione o cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte..

4. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro eseguita dagli operatori dell'Agenzia regionale Per l'Ambiente (ARPA).

Art. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta per officiare un rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art.13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale n.6/2004.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285 del 1990.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21 - Trasporto del feretro a piedi³

1. In casi particolari il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso dalla chiesa o da altro luogo di culto al cimitero, o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi il trasporto dovrà garantire lo svolgimento in condizioni atte ad evitare ogni danneggiamento al feretro e ad assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano e di quelle che seguono il corteo.

Nel caso di cui al presente articolo il Comune è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285 del 1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al

³ Vedere lettera a firma del Sindaco n. 3474/2019 di protocollo

trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili ai sensi dell'art. 3 c. f) della L. 30 marzo 2001 n. 130.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del ritrovamento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 24 - Rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio

1. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile del settore tecnico, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

2. I carri funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di una rimessa autorizzata o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del settore tecnico.

**TITOLO II
CAPO I
CIMITERO**

Art. 25 - Ubicazione

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero esistente sul territorio comunale.

Art. 26 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le sole autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e a quanto indicato nel Regolamento Regionale n.6/2004.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Il Comune provvede alla manutenzione ed alla custodia del cimitero in forma diretta, ovvero con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Compete esclusivamente al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, esumazione, estumulazione.

6. Il dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 28 - Ammissione delle salme nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti dal concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di:

- a) deceduti nel territorio del Comune di Terno d'Isola;
- b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Terno d'Isola;
- c) coniugi e parenti di 1° grado di persone nate nel Comune anche se residenti altrove⁴;
- d) residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Terno d'Isola;
- e) persone che abbiano trasferito la residenza da Terno d'Isola in altri Comuni da non più di 5 anni.
- f) persone nate nel Comune di Terno d'Isola.

⁴ Vedere **Deliberazione di Giunta n. 176 del 22.12.2016** con la quale si dispone di interpretare l'art. 28-comma 1- lettera c) in tal senso "Coniugi e parenti di primo grado di persone residenti in Terno d'Isola al momento della nascita anche se residenti altrove al momento della richiesta. Coniugi e parenti di primo grado di persone residenti in Terno d'Isola" (sostituisce il punto 3 dell'allegato 1 approvato con deliberazione di Giunta n. 228/2008).

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura in tomba di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Sono accolti altresì i nati morti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 1990, i prodotti del concepimento.
5. La Giunta Comunale può autorizzare, per giustificati motivi, compatibilmente con le disponibilità, la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.
6. La Giunta Comunale potrà inoltre ammettere al Cimitero persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civile e religioso.

Art. 29 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art.12 del R.R. n.6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli art.74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30 - Disposizioni generali

1. La collocazione e la delimitazione dei campi destinati alle inumazioni, dei colombari destinati alle tumulazioni e di ogni altro spazio collocato all'interno e all'esterno del cimitero, fino al contorno della relativa fascia di rispetto, sono indicate negli elaborati del **Piano Regolatore Cimiteriale** approvato con delibera di C.C. n.11/2003.

Art. 31 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà essere aggiornato entro cinque anni sulla base di quanto disposto dalla L.R. 22/2003, dal Regolamento Regionale n.6/2004 e ove eventualmente in contrasto con il presente regolamento.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32 - Inumazione⁵

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni (**campo comune**) le sepolture per inumazione assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata⁶;
 - b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione.
2. I campi destinati alle sepolture per inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per i minori di 10 anni, la loro profondità sono stabiliti dal

⁵ Articolo così modificato con la **deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.06.2012**

⁶ Vedere **Deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 22.12.2016** con la quale si dispone di interpretare l'art. 32 nel senso che l'inumazione nel "campo comune" di cui al comma 1, lettera a) deve avvenire senza costi alcuni per i richiedenti (canone di concessione e servizi cimiteriali) indipendentemente dal reddito del richiedente o del *de cuius*

D.P.R. 285/1990 e dal R.R. n.6/2004; in dettaglio tutte le tumulazioni in terra dovranno avvenire a una profondità fra 1,50 e 2,00 metri e per gli adulti le fosse dovranno avere dimensioni minime di mt. 2,20 x 0,80 e distare fra loro almeno 0,40 mt. mentre per i bambini le fosse dovranno avere dimensioni minime di mt. 1,50 x 0,50 metri e distare fra loro almeno metri 0,50 .

4. Nei campi di cui alla lettera a) del comma 1 si ripongono i cadaveri e i resti delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni

Art. 33 – Cippo/lapide per le aree destinate alle inumazioni (vedasi anche Piano Regolatore Cimiteriale)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione ordinaria decennale è contraddistinta da un cippo/lapide fornito e messo in opera dal Comune o chi per esso, costruito con le caratteristiche previste nel Piano Regolatore Cimiteriale, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo/lapide verrà iscritto a cura del Comune o di chi per esso, una targhetta con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Ogni fossa nei campi di inumazione trentennale è contraddistinta da un cippo/lapide e da un contorno lapideo fornito e messo in opera dal concessionario o chi per esso, costruito con le caratteristiche previste nel Piano Regolatore Cimiteriale per le inumazioni ordinarie, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici; sul cippo/lapide del concessionario potranno essere inseriti oltre a nome, cognome, dalla di nascita e di morte del defunto, anche epigrafi come previsto dall'art.51 del presente Regolamento.

4. Sono in ogni caso esplicitamente vietate le lastre copritomba nelle aree destinate a inumazione decennale e trentennale.

5. Il costo e le spese relative ai manufatti e alla messa in opera da parte del Comune verranno addebitati ai concessionari.

6. Nel caso di inumazioni relative a estumulazioni ordinarie con cadavere in condizioni di non completa mineralizzazione, come previsto al successivo art. 39, il costo e le spese relative ai manufatti e alla messa in opera sono a carico del Comune.

7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in strutture murarie costituite da loculi e celle ossario costruite dal Comune e concesse temporaneamente ai privati, ovvero da tombe di famiglia o per collettività costruite dal Comune o dai concessionari delle rispettive aree e diritti.

2. Le concessioni per le sepolture private a sistema di tumulazione sono disciplinate dal titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le caratteristiche previste dalle norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n.285/1990 come modificate e integrate dal R.R. n.6/2004. I loculi, le cripte o le tombe esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che risultano prive dello spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro potranno essere utilizzati per tumulazioni multiple fino e non oltre il 12.11.2024

4. Su ogni loculo sarà apposta una lapide di copertura fornita e messa in opera dal Comune. Il costo del manufatto e le spese relative alla messa in opera da parte del Comune sarà addebitato ai concessionari⁷.

⁷ **Direttiva Vicesindaco del 16.05.2013** con la quale si precisa che le opere di “tumulazione” di salme nei loculi ed ossari debbono necessariamente essere eseguite dagli operai comunali dietro versamento dell'apposita tariffa di tumulazione, come annualmente definita

Art. 35 - Deposito provvisorio⁸

1. Il deposito provvisorio, della durata massima di due anni, è consentito, nei seguenti casi:

a) Successivo trasferimento in tomba di famiglia di cui si attesta la titolarità;

b) Carezza di manufatti della tipologia richiesta; in tal caso allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà a cura e spese del richiedente, alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto.

2. La concessione provvisoria è consentita utilizzando i loculi che verranno indicati esclusivamente dall'Ufficio di Stato Civile, applicando la relativa tariffa ridotta in funzione del tempo effettivo di permanenza del feretro nel loculo, con arrotondamento ad un anno completo. In riferimento ai casi di deposito provvisorio sopraccitati si precisa che il contratto relativo alla tipologia di tumulazione richiesta avrà decorrenza dalla data di tumulazione provvisoria applicando però le tariffe vigenti al momento della stipulazione del contratto.

3. L'autorizzazione al deposito provvisorio in tombe di famiglia potrà essere concessa solo nel caso in cui non siano disponibili loculi provvisori da assegnare.

4. La successiva traslazione dev'essere compiuta nel pieno rispetto delle relative norme igienico-sanitarie e delle specifiche disposizioni impartite dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL. La presenza del personale ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria (commi 6 e 7, art.20, Regolamento Regionale n.6/2004).

5. Può essere consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 - Esumazioni ordinarie

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art.20 del Regolamento Regionale n.6/2004.

2. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni.

3. I resti mortali provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati e previa concessione, nelle celle-ossario ovvero, in carezza di tale richiesta, nell'ossario comune.

4. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale Tecnico dell'A.S.L.

5. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del responsabile del settore Tecnico unitamente all'ufficiale di Stato Civile. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazioni massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art.20 del Regolamento Regionale n.6/2004, contestualmente l'Ufficiale di Stato Civile provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art.29 apposita comunicazione delle operazioni di esumazione e il periodo di esecuzione.

⁸ Con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 17.06.2014 si è disposto che in caso di assegnazione di "loculo provvisorio" ai sensi dell'articolo 35, al momento della traslazione della salma nel manufatto definitivo richiesto non si provveda a richiedere i diritti di estumulazione.

Chiarito con mail del 18.06.2014 che con riferimento alle salme da traslare dal loculo è provvisorio ai bi loculi si conferma che gli importi da richiedersi sono: i diritti di tumulazione nel loculo provvisorio; i diritti di tumulazione nel bi loculo; i diritti di estumulazione ordinaria futura dal bi loculo.

6. I soggetti di cui all'art. 29, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

7. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

8. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:

a) trasferimento in altra fossa al fine di permettere il completamento del processo di mineralizzazione; in tal caso è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali che nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire il processo di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo.

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuato dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n.6/2004;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art.29 del presente regolamento.

9. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di cui al comma 4 dell'art.20 del Regolamento Regionale n.6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune ovvero reinumazione o traslazione nell'ossario comune o avvio alla cremazione.

Art. 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Gli avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie saranno pubblicati all'Albo Pretorio, alla bacheca del Cimitero e posizionati anche sulle fosse in scadenza almeno 180 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 38 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria od anche, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco su conforme parere del responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL (o in alternativa per silenzio assenso decorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta all'ASL senza che via sia stata una pronuncia), per trasferimento in tomba di famiglia o altra sepoltura o per eventuale avvio alla cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale Tecnico dell'A.S.L. fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitario. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

3. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art.29 del presente regolamento e sono autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile. Tale autorizzazione prevede:

a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive/diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'A.S.L. che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica ed in

particolare, se trattasi di cadavere noto come portatore di radioattività, dovrà essere eseguita specifica misurazione da parte del personale ARPA;

- b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art 39 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni, come le esumazioni, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza della concessione, sia su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 88 DPR 285/90) che su domanda dei familiari i quali possono richiederla esclusivamente nei seguenti casi:

- a) trasferimento in tomba di famiglia di cui si attesta la titolarità;
- b) trasferimento in cimitero di altro Comune;
- c) a seguito di deposito provvisorio.

2. Le estumulazioni ordinarie possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale Tecnico dell'A.S.L.

3. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del responsabile del settore Tecnico unitamente all'Ufficiale di Stato Civile. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazioni massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art.20 del R.R. n.6/2004, contestualmente l'Ufficiale di Stato Civile provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art.29 apposita comunicazione delle operazioni di estumulazione e il periodo di esecuzione.

4. I soggetti di cui all'art.29, se interessati, possono presenziare allo svolgimento delle operazioni di estumulazione ordinaria.

5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'estumulazione.

6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato, sono:

a) trasferimento in fossa di inumazione al fine di permettere il completamento del processo di mineralizzazione; in tal caso è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali che nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire il processo di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo.

d) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuato dal comma 11 dell'art. 20 del Regolamento Regionale n.6/2004;

e) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art.29 del presente regolamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di cui al comma 4 dell'art.20 del Regolamento Regionale n.6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune ovvero reinumazione o traslazione nell'ossario comune o avvio alla cremazione.

Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento⁹.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura del Comune.
2. Le esumazioni ed estumulazioni richieste dai familiari prima della scadenza della concessione iniziale o del contratto sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa.
3. Per quelle **richieste dall'autorità giudiziaria** si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704 e successive modifiche, trasmettendo alla stessa Autorità la fattura relativa ai costi sostenuti, ivi compresi quelli del personale comunale.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cella-ossario o in tomba privata le conseguenti operazioni sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 41 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cella-ossario o sepoltura privata.
2. Quando non è possibile separare i resti di più salme, questi potranno essere raccolti e, se richiesto, collocati nella stessa celletta ossario.

Art. 42 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del Settore tecnico al momento della richiesta dell'operazione o comunque prima che questa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte e l'altro è conservato agli atti del servizio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del settore tecnico, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune, che destinerà il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43 - Disponibilità dei materiali

1. I manufatti ed i materiali installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione ovvero la scadenza delle concessioni, di averne titolo, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero oppure alienarli con i metodi previsti per legge. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del settore tecnico può autorizzare il reimpiego dei materiali e dei manufatti di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali ed i manufatti siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. La richiesta deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del settore tecnico.
3. I manufatti che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose,

⁹ Articolo così modificato con la **deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.06.2012**

che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purché gli stessi si trovino in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune, sia all'interno che all'esterno del cimitero o in altro luogo idoneo, in posizione decisa dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 44 - Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e si avvale, in caso di richiesta in tal senso, del più vicino impianto debitamente autorizzato.

Art. 45 - Autorizzazione per la cremazione

1. L'autorizzazione di cui alla legge n.130/2001 ed all'art. 12 del Regolamento Regionale n.6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 46 - Urne cinerarie e dispersione e affidamento delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e quella della morte.

2. A richiesta degli interessati le ceneri custodite nell'urna sigillata potranno essere tumulate (anche in loculi e/o cellette-ossario in concessione), interrate o affidate ai familiari o ad associazione per la cremazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune

4. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n.130/2001, dalla L.R. n.22/2003 e dal Regolamento Regionale n.6/2004 artt. 13 e 14.

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 47 - Orario

1. L'orario di apertura del cimitero al pubblico è stabilito dal Sindaco. Il relativo avviso dev'essere esposto presso l'ingresso del cimitero.

2. L'apertura del cancello automatico – quando e se installato - deve coincidere con l'orario di apertura al pubblico, mentre la sua chiusura dev'essere programmata ad almeno mezz'ora dopo il termine previsto per l'accesso delle persone. Deve sempre essere presente e funzionante un congegno, sia elettrico che manuale, per l'apertura del cancello dall'interno.

3. La visita al cimitero fuori orario dev'essere autorizzata dal responsabile del settore tecnico.

Art. 48 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero si può entrare esclusivamente a piedi, fatte salve le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il responsabile del settore tecnico può concedere in presenza di condizioni o circostanze eccezionali.

2. L'ingresso è vietato:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali sempre che non si tratti di cani guida per non vedenti;

b) alle persone munite di cesti o sacchi se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in altre condizioni che siano in contrasto con il dovuto rispetto del luogo.

3. All'interno del cimitero è vietata l'attività di questua.

4. I minori di anni sei devono essere accompagnati da adulti.

5. Per motivi di salute o di età il responsabile del settore tecnico potrà concedere il permesso di visitare sepolture di familiari a mezzi di appositi veicoli senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

Art. 49 - Comportamento all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato:

a) ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, quali ad esempio fumare, tenere un comportamento chiassoso, danneggiare tombe o arredi, disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento dei cortei e dei riti funebri o il raccoglimento dei visitatori;

b) introdurre oggetti irriverenti;

c) rimuovere dalla tomba altrui fiori, piantine, ornamenti lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del settore tecnico;

g) esercitare qualsiasi attività commerciale o di distribuzione di volantini pubblicitari o indirizzi;

h) danneggiare aiuole, alberi scrivere sulle lapidi o sui muri;

i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe senza la preventiva autorizzazione del responsabile del settore tecnico.

2. Nessuno può assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione di salme se non dietro specifica autorizzazione del responsabile del settore tecnico.

3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Le commemorazioni e le celebrazioni che possono indurre la presenza di un pubblico numeroso devono essere previamente comunicate all'Ufficiale di Stato Civile perché disponga le necessarie precauzioni.

Art. 51 – Epigrafi, ornamenti e monumenti

1. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico per l'approvazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana: sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero introdotte nel cimitero.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.
6. E' consentito il collocamento di fotografie purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo
7. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi di ridotte dimensioni avendo però cura che non invadano tombe altrui o passaggi comuni e che si inseriscano in maniera decorosa nel contesto.
8. Le lastre copritomba dovranno complessivamente avere un'altezza pari a 5 cm. sopra la quota superiore del cordolo esistente e dimensioni pari all'area concessa.
9. Le lapidi a testata dovranno avere dimensioni non superiori a: larghezza cm. 80 nel caso di tomba singola e cm.180 nel caso di tomba doppia; profondità non superiore a cm.20 e altezza non superiore a cm.120 dalla quota superiore della lastra copri tomba.
10. I monumenti dovranno essere improntati alla massima semplicità e i progetti dovranno essere approvati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico sentito il parere della Commissione Edilizia. Le dimensioni massime dell'ingombro dovranno essere le seguenti:
 - lunghezza cm.60
 - larghezza cm.60
 - altezza cm. 150 dalla quota superiore della lastra copri tomba.

Art. 52 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi o di piantine ornamentali, non appena avvizziti, devono essere tolti e collocati negli appositi contenitori a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine o i passaggi comuni.
3. Non è ammessa la piantumazione di alberi latifoglie ma solo di arbusti di dimensioni ridotte.
4. Il personale incaricato curerà comunque che il cimitero sia mantenuto in perfette condizioni di decoro, provvedendo sia per i propri compiti d'ufficio che, ove si rendesse necessario, in sostituzione dei concessionari delle tombe che presentano condizioni non adeguate e segnalando l'incuria al responsabile del settore tecnico per le eventuali azioni di rivalsa.

Art. 53 - Materiali ornamentali

1. Anche per i cippi, le lapidi, i copri tomba e gli arredi che presentino carenze di manutenzione o aspetto indecoroso, il responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, previa diffida ai concessionari, la rimozione o la sistemazione a cura del personale comunale, con immediata rivalsa per il recupero delle spese sostenute.
2. I materiali rimossi vengono eliminati o recuperati con le modalità di cui al precedente articolo 43.

TITOLO III CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 - Sepolture private¹⁰

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. In ambito cimiteriale sono individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività
3. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano:
 - a) loculi
 - b) bi-loculi
 - c) ossari/cinerari
 - d) tombe di famiglia a due posti
 - e) tombe di famiglia a più di due posti
 - f) cappelle di famiglia

Sono inoltre disponibili aree per la realizzazione diretta di sepolture a terra nonché aree destinate all'inumazione.

4. Il diritto d'uso di una sepoltura realizzata dal Comune o dell'area è traslato attraverso una specifica concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del responsabile abilitato alla sottoscrizione dei contratti.
5. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni/contratto redatte nella forma della scrittura privata non autenticata con oneri a carico del concessionario.
6. Ogni **concessione/contratto** deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e le condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare la concessione contratto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero dei posti assegnati
 - c) la durata
 - d) il/i concessionario/i con relativi datai anagrafici;
 - e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero in più posti;
 - f) gli obblighi e gli oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le cause di decadenza;

7. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei **canoni** vigenti al momento della stipula della concessione-contratto e devono essere versati in un'unica soluzione e comunque prima della tumulazione; in caso di mancato pagamento la salma verrà deposta nel campo comune.

8. Tali canoni così come le relative tariffe afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.

8. E' inoltre demandata alla Giunta Comunale la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

9. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento potranno, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 55 - Durata delle concessioni¹¹

¹⁰ Articolo così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.06.2012

¹¹ Articolo così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.06.2012 e con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 29.12.2020

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285 del 1990.
2. La durata per le nuove concessioni è fissata come segue:
 - a) in 99 anni per le **cappelle di famiglia**
 - b) in 30 anni per le **tombe di famiglia a due posti** realizzate o per le aree da destinare a tombe di famiglia a due posti da realizzare.
 - c) in 45 anni per le **tombe di famiglia a più di due posti** realizzate o per le aree da destinare a tombe di famiglia a più di due posti da realizzare.
 - d) in 30 anni per i **biloculi**;
 - e) in 15 anni per le **tombe dei bambini** fino all'età di 3 anni nel campo bimbi;
 - f) in 30 anni per i **loculi**¹²
 - g) in 20 anni per gli **ossari**
 - h) in 10 anni per le **inumazioni nel "campo comune"**;
 - i) sino a 30 anni per le inumazioni "private".
3. Le concessioni di cui al comma 2 e quelle in essere non possono essere rinnovate, fatte salve le deroghe di cui all'art. 56.
4. Rimangono salve eventuali diverse durate formalmente previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
5. Le **tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato** prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, maturano la loro scadenza, e tornano alla piena disponibilità del Comune, nei termini stabiliti dal relativo atto ovvero, in carenza degli stessi, dal regolamento vigente al momento della concessione, ferma restando la possibilità di revoca ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285 del 1990.
6. Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.
7. Se la concessione iniziale viene risolta prima del termine contrattuale, su richiesta dei familiari, per estumulazione straordinaria, il loculo o tomba rientra nella piena disponibilità del Comune senza rimborsi per gli anni non utilizzati.
8. Tenuto conto che l'art. 16 del R.R. n.6/2004 impone l'**adeguamento delle tombe esistenti alle nuove disposizioni in materia di movimentazione** dei feretri entro il 2024 viene demandata alla Giunta Comunale la pianificazione generale e tutti gli atti necessari per l'adeguamento delle tombe attualmente non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
E' altresì demandata alla Giunta Comunale l'individuazione di tombe "storiche" da assoggettare a specifica salvaguardia.

Art. 56 - Modalità di concessione¹³

Tombe di famiglia e cappelle di famiglia¹⁴

1. La concessione di tombe e/o di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di tombe e/o cappelle di famiglia¹⁵, può essere fatta a favore di:
 - a) una famiglia
 - b) più famiglie
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni

¹² Con deliberazione di Giunta n. 228/2008 si è disposto di interpretare l'art. 55 – comma 2 – lettera f) nel senso che i trenta anni previsti sono da intendersi quale limite massimo consentendosi concessione di aree per un periodo pari a 10 anni.

¹³ Articolo così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.06.2012

¹⁴ Chiarito con deliberazione di Giunta n. 119/2012 che la concessione delle tombe va effettuata solo in presenza di una prima salma da tumularvi

¹⁵ Vedere deliberazione di Giunta n. 184 del 25.11.2014 "Area cappelle cimiteriali. Modalità ed indirizzi"

2. La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro
3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, in linea retta e collaterale fino al 6° grado.
4. Nella tomba e/o cappella di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili.
5. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 3.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree o di tombe o cappelle di famiglia per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La concessione in uso di tombe o aree o cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune gratuitamente.
8. E' consentita la tumulazione in tombe o cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo ma legati al concessionario da **vincoli di convivenza more uxorio** compresi i figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.
9. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza si intende:
- a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
 - b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso e salvamento;
 - c) persone che abbiano compiuti atti particolarmente significativi di solidarietà.
10. E' demandata alla Giunta comunale la scelta delle modalità di assegnazione delle aree o tombe o cappelle di famiglia (asta pubblica o sorteggio o altro).
- 12.¹⁶ Per i contratti/concessioni relativi alle tombe già realizzate o aree destinate alla realizzazione di **tombe di famiglia per due o più salme assegnate prima dell'approvazione del presente regolamento** si precisa che:
- a) qualora al termine del contratto/concessione originario qualche salma non risulti ancora tumulata il contratto a richiesta può essere prorogato di 5 anni in 5 anni a fronte del pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore al momento del rinnovo e fino alla tumulazione dell'ultima salma. Al momento della tumulazione dell'ultima salma il contratto verrà prorogato di ulteriori anni 20. Ultimati i 20 anni di rinnovo decorrenti dalla data dell'ultima tumulazione non si procederà ad ulteriori rinnovi.
- Nel caso in cui l'ultima salma venga tumulata in corso di validità del contratto originario, al momento di detta tumulazione il contratto originario verrà prorogato di ulteriori 30 anni. Ultimati i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data della tumulazione non si procederà a ulteriori rinnovi. La tariffa applicabile per il rinnovo sarà quella vigente al momento del perfezionamento del contratto calcolata sul numero dei posti effettivamente occupati, compresa la salma da tumulare.
- b) dopo l'ultima tumulazione non verranno concesse ulteriori tumulazioni a seguito di avvenute estumulazioni.
 - c) il termine "congiunto" è da intendersi quale parente in linea retta, collaterale e affini.
 - d) qualora in applicazione della legge regionale n. 6/2004 il Comune dovesse operare dei trasferimenti di salme o eseguire lavori di adeguamento del cimitero alla normativa regionale, fatti salvi i diritti maturati e come sopra definiti, gli oneri necessari per tali lavori sono da intendersi a carico dell'amministrazione comunale. In sede di rinnovo dei contratti verrà inserita a tal fine idonea clausola.

¹⁶ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 41/2020

Loculi e bi-loculi

1. La concessione di loculi o bi-loculi può essere assegnata soltanto in presenza della salma.
2. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto.
3. L'assegnazione dei loculi deve tendere preliminarmente al completo esaurimento di ogni tempio (blocco loculi) seguendo la procedura dall'alto in basso e da sinistra a destra¹⁷.
4. Il bi-loculo¹⁸ può contenere esclusivamente coniugi o conviventi more uxorio o padre/figlio/a oppure madre/figlio/a oppure fratelli e o sorelle non sposati e senza prole ovvero le persone indicate in manifeste dichiarazioni di volontà espresse in forma testamentaria¹⁹.
- 5.²⁰ E' possibile la **prenotazione del loculo** da parte di coniuge e/o congiunto convivente in vista del futuro affiancamento, sempre che il familiare abbia almeno 65 anni di età.
In deroga a quanto previsto dall'art. 55, nei casi di prenotazione di loculo si precisa che qualora al termine del contratto/concessione originario la seconda salma non risulti ancora tumulata il contratto a richiesta può essere prorogato di 5 anni in 5 anni a fronte del pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore al momento del rinnovo e fino alla tumulazione della seconda salma. Al momento della tumulazione della seconda salma il contratto verrà prorogato di ulteriori anni 20. Ultimati i 20 anni di rinnovo decorrenti dalla data della seconda tumulazione non si procederà ad ulteriori rinnovi.
Nel caso in cui l'ultima salma venga tumulata in corso di validità del contratto originario, al momento di detta tumulazione il contratto originario verrà prorogato di ulteriori 30 anni. Ultimati i trenta anni di rinnovo decorrenti dalla data della tumulazione non si procederà a ulteriori rinnovi.²¹
5. Non è quindi ammessa la prenotazione di loculi o bi-loculi in assenza di salma
6. Se lo spazio è sufficiente, è ammesso il deposito di urne cinerarie o contenitori di resti mortali all'interno di loculi o bilocali, indipendentemente dalla presenza del feretro.

Ossari/nicchie cinerarie

¹⁷ Con **deliberazione di Giunta n. 228/2008** si è disposto che a far data dal 1.9.2008 i loculi e i bi loculi di nuova costruzione di cui al corpo T7 vengano assegnati secondo le seguenti modalità, coerentemente con quanto disposto dall' art. 56 – comma 3 – del vigente Regolamento di polizia Mortuaria “Loculi e bi loculi”:

- a) loculi: dall'alto in basso e da sinistra a destra cominciando dalla campata posta sul lato ovest;
- b) bi loculi: da sinistra a destra cominciando dalla campata posta sul lato ovest.

Con **Deliberazione di Giunta n 96/2014** si è disposto:

- che i **bi loculi** della campata T8 siano assegnati secondo il seguente criterio: partendo dal lato est, secondo il criterio della data di richiesta di assegnazione, partendo da sinistra verso destra. Poi lato ovest.
- che i **loculi** della campata T8 siano assegnati secondo il seguente criterio: partendo dal lato est, secondo il criterio della data di richiesta di assegnazione, partendo dall'alto in basso a seguire. Poi lato ovest.
- che gli **ossari** della campata T8 siano assegnati secondo il seguente criterio: partendo dal lato est, da sinistra a destra, secondo il criterio della data di richiesta di assegnazione, unicamente a favore di soggetti che richiedono la concessione di n. 2 ossari contemporaneamente.

¹⁸ Con deliberazione di Giunta n. 177/2011 si è disposto che l'**art. 56 – comma 4**, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 56, commi 4 e 5 del regolamento sino alla costruzione di nuovi bi-loculi si assegnino loculi singoli affiancati e/o contigui¹⁸.

¹⁹ Con deliberazione di Giunta n. 228/2008 si è disposto di interpretare l'art. 56, comma 4, nel senso che per i bi loculi è consentita la prenotazione per la seconda salma ricorrendone i presupposti soggettivi.

²⁰ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41/2020

²¹ **Informativa di Giunta del 03.12.2019**: Il comma 5 si applica in tutti i casi, anche alle vecchie concessioni, sia che riguardi bi loculi che loculi affiancati, purché il o i contratti siano stati stipulati nella stessa data.

1. Gli ossari possono essere concessi solo in presenza di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o da cremazioni.
2. L'assegnazione degli ossari deve tendere al completo esaurimento di ogni tempietto (blocco loculi) dall'alto in basso e da est in senso antiorario.
Non sono ammesse prenotazioni di ossari in assenza di resti mortali.
3. Negli ossari, ove lo spazio sia possibile, è ammessa la tumulazione di più urne cinerarie o contenitori per resti mortali

Fosse per l'inumazione trentennale indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale

1. La concessione di fosse per l'inumazione trentennale può essere assegnata soltanto in presenza della salma.
2. Di norma il titolare della concessione è il coniuge superstite o il parente più prossimo del defunto.
3. L'assegnazione delle fosse per l'inumazione trentennale avviene da Nord a Sud.

Art. 57 - Uso delle sepolture private

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 58 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle tombe costruite dai privati (famiglie e collettività) spetta integralmente a loro stessi. Tale manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto ritenuta indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene.
2. La manutenzione delle tombe costruite dal Comune e concesse in uso compete al concessionario così come l'ordinaria pulizia e il corretto mantenimento delle parti decorative.

Art. 59 - Costruzione di manufatti privati

1. Le concessioni in uso delle aree di cui ai precedenti articoli, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 65 ed alla esecuzione delle relative opere nel termine indicato nel titolo che lo autorizza ad iniziare i lavori, pena la decadenza in caso di ulteriore inerzia a seguito di esplicita diffida del Responsabile del settore tecnico.

Art. 60 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione, adeguamento o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che coinvolga il cimitero. Verificandosi questi casi la concessione in atto viene revocata dal Responsabile del settore contratti, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso a titolo gratuito agli aventi diritto, ove possibile, l'uso di equivalente sepoltura per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, rimanendo a carico del Comune stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Il provvedimento dovrà essere comunicato al concessionario con almeno un anno di anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sgombero. In caso di irreperibilità del medesimo o di altri aventi titolo il provvedimento stesso dovrà essere affisso all'albo comunale e presso il cimitero per almeno sessanta giorni. La traslazione delle salme avrà luogo, nel giorno indicato, anche in assenza dei concessionari.

Art. 61 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta, entro novanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui al precedente articolo 56;
 - d) quando non si provveda alla costruzione delle opere nei termini fissati dal precedente articolo 59;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal precedente articolo 58;
 - f) quando vi sia grave inadempienza degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere e) ed f), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
3. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del settore tecnico.

Art. 62 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione il responsabile del settore tecnico dispone, ove necessario, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente nel campo comune di inumazione o nell'ossario comune, previo parere del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

A seguito della rimozione dei resti il Responsabile del settore tecnico può disporre la demolizione o il restauro o la modifica dei manufatti a seconda delle necessità.

Art. 63 - Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono o per impossibilità di ulteriore rinnovo o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 57, senza che entro la data di scadenza, ovvero entro il termine indicato negli avvisi di cui ai precedenti articoli 37 e 39, sia stata presentata domanda di rinnovo, ove ammessa.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e ceneri, gli stessi vengono collocati dal Comune nel campo di inumazione o nell'ossario comune secondo necessità, previo congruo preavviso ai concessionari se reperibili.

TITOLO IV CAPO I LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 64 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione dei lavori relativi a nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi di imprenditori e maestranze a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti incaricati debbono munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile del settore tecnico, il quale avrà cura di verificare che i medesimi siano abilitati all'esecuzione dei lavori e che siano coperti da idonea garanzia assicurativa per i danni che potessero verificarsi a carico di cose o persone.
3. Il personale delle imprese ammesse a eseguire i lavori all'interno del cimitero dovrà tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 65 - Costruzione e modifica di sepolture

1. I progetti di costruzione e di modifica delle sepolture private sono autorizzati dal responsabile del provvedimento in materia edilizia, su favorevole parere della Commissione Edilizia, e del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., fatti salvi gli eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni di altri organi competenti in funzione di specifici vincoli, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 1990, al R.R. n.6/2004 ed al presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero delle salme che possono essere collocate nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve creare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Non è ammesso l'ampliamento delle tombe esistenti.

Art. 66 - Responsabilità connesse ai lavori

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 65 e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti delle maestranze o degli imprenditori ai quali i lavori stessi sono stati affidati. In ogni caso i lavori devono essere eseguiti nel pieno rispetto della direttiva cantieri approvata con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche.

Art. 67 - Recinzione area di lavoro, materiali di scavo

1. Nella costruzione, riparazione e modifica delle sepolture private, l'esecutore deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, allo scopo di evitare danni a persone o cose, con particolare attenzione alla sicurezza dei visitatori.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal responsabile del settore tecnico con perfetta ripulitura e ripristino del terreno occupato e delle opere eventualmente danneggiate, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 66.

Art. 68 - Introduzione e deposito di materiali

1. L'accesso ed il movimento dei mezzi necessari alle operazioni di cui agli articoli precedenti sono consentiti previa autorizzazione del responsabile del settore tecnico e nel pieno rispetto delle prescrizioni dal medesimo impartite.
I lavori di taglio e sgrossatura dei materiali lapidei devono essere eseguiti all'esterno del cimitero.
2. Le adiacenze dell'area di lavoro recintata devono presentarsi in ogni momento perfettamente pulite e ordinate. In caso di inadempienza, salva la revoca delle

autorizzazioni, il responsabile del settore tecnico può disporre l'intervento diretto del proprio personale a spese del concessionario.

Art. 69 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro da osservarsi all'interno del cimitero da parte delle maestranze di cui sopra è stabilito dal responsabile del settore tecnico.
2. E' comunque vietato lavorare all'interno del cimitero nei giorni festivi e nelle ore notturne, fatti salvi i soli interventi che non possono essere effettuati in orari diversi. Tali interventi devono essere esplicitamente autorizzati dal responsabile del settore tecnico.
3. Qualsiasi lavoro in corso presso il cimitero nel periodo tradizionalmente destinato alla commemorazione dei defunti dev'essere sospeso in tale ricorrenza, secondo quanto disposto da specifico provvedimento del Responsabile del settore tecnico.

Art. 70 - Vigilanza sui lavori

1. Il responsabile del settore tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi.
2. Egli può impartire le disposizioni che si rendono necessarie per ricondurre le opere a piena conformità e deve segnalare al Sindaco gli elementi che comportano l'adozione di provvedimenti di sua competenza. Accerta inoltre, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e dispone la restituzione o lo svincolo di eventuali cauzioni depositate a garanzia di tale condizione.

Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme generali vigenti, dal regolamento organico e dal contratto collettivo in materia di rapporto di lavoro, il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed al controllo di tale osservanza anche da parte di chiunque abbia accesso al cimitero.
2. In particolare è tenuto:
 - a mantenere un comportamento cortese e dignitoso nei confronti del pubblico.
 - a fornire ai visitatori tutte le indicazioni richieste per quanto di sua competenza.
 - a collaborare con gli altri organi comunali, con la Azienda Sanitaria Locale e con l'Autorità Giudiziaria allo scopo di agevolare il più possibile lo svolgimento delle rispettive attività all'interno del cimitero.
3. In particolare non gli è consentito:
 - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati.
 - ricevere compensi o liberalità, sotto qualsiasi forma e da parte di chiunque, per servizi connessi al cimitero.
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la contravvenzione agli obblighi o divieti anzidetti, ed agli altri contenuti nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto alle vaccinazioni prescritte dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. ed ai relativi richiami.

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 72 - Funzioni e licenza

1. Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta degli interessati:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alla famiglia del defunto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto o altri servizi competenti.
 - fornire feretri e relativi accessori.
 - occuparsi della salma.
 - effettuare il trasporto della salma in o da altri comuni.
2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n.6/2004.

Art. 73 - Divieti

1. Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:
- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V CAPO I DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 74 - Sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata una sepoltura destinata ad ospitare le salme, le ceneri o i resti di cittadini che si siano particolarmente distinti per i servizi resi alla comunità.
2. Tale sepoltura, non prevista nel piano regolatore cimiteriale vigente, potrà essere individuata nel primo aggiornamento indicato nei paragrafi precedenti.
3. L'assegnazione gratuita di ogni loculo o cella-ossario della suddetta sepoltura è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.

Art. 75 - Schedario e mappa

1. Presso gli uffici comunali é tenuto il registro-schedario di cui al precedente articolo 5, su supporto cartaceo per la parte storica e informatico per quella corrente. Esso è collegato alla mappa del cimitero e delle concessioni cimiteriali. Entrambi vengono tenuti costantemente aggiornati, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile in collaborazione con il Responsabile del settore tecnico e gli operatori cimiteriali, in funzione delle variazioni che intervengono nelle concessioni e nel cimitero.
2. La mappa e lo schedario costituiscono, fino a prova contraria, documenti probatori della situazione delle concessioni e delle loro variazioni.
3. Nello schedario devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
- generalità del defunto.
 - data del decesso.
 - data della tumulazione o della inumazione.
 - data della tumulazione o della inumazione seguite a trasferimenti dei resti mortali per qualsiasi evento, con sommaria descrizione dell'evento stesso.
 - data, numero e natura della concessione e relativa scadenza.
 - data e numero dei provvedimenti di rinnovo o di proroga della concessione e relativa scadenza.
 - generalità del concessionario o dei concessionari.
 - variazioni di titolarità della concessione.

Art. 76 – Scadenario

1. L'ufficiale di Stato Civile redige e aggiorna costantemente lo scadenario delle concessioni cimiteriali, allo scopo di poter disporre, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti e le operazioni previste dal presente regolamento.

Art. 77 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali e ad aggiornarlo, entro la giornata, ogni volta che vengono eseguite operazioni cimiteriali con obbligo di registrazione, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 285 del 1990, dandone tempestiva notizia all'Ufficiale di Stato Civile per l'aggiornamento della mappa e dello schedario.

Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, con le specifiche deroghe esplicitamente indicate, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 79 - Responsabilità verso i cointeressati – cautele.

1. Chiunque proponga istanza volta ad ottenere i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento, agisce in nome e per conto e con il presunto consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazioni il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e si ritiene estraneo alle azioni che ne possono conseguire.

3. Eventuali provvedimenti verranno adottati nello stretto ambito della propria competenza mantenendo lo stato di fatto, ove possibile, fino a raggiunte e formalizzate intese tra le parti o fino a sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Art. 80 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nella concessione stessa.

Art. 81 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemorabile”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari, bollette di pagamento e, supportate da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione perpetua in altra a tempo determinato.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

Art. 82 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto all'acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Salvo quanto disposto dall'art.78 il presente Regolamento ha applicazione a partire dal 01.01.2007.
3. Dal 01.01.2007 cessa di avere validità il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 6 del 17.03.1997 e tutte le delibere di Giunta e di Consiglio Comunale ad esso connesse relative a interpretazioni autentiche e modifiche/aggiornamenti.

Art. 83 - Norme generali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano piena applicazione:
 - D.P.R. 10 settembre 1999, n.285 (Approvazione del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria)
 - Regolamento regionale 9 novembre 2004, n.6 (Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali)
 - Legge Regionale 18 novembre 2003, n.22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)
 - Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

e quant'altro previsto dagli organi preposti.

Art. 84 – Norme finali

1. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria sarà integrato da apposita delibera di Giunta Comunale contenente le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali.
2. Gli importi tariffari verranno quindi determinati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni e tenendo conto dei seguenti criteri:
 - il corrispettivo per le concessioni temporanee di aree o manufatti dev'essere correlato agli importi attualmente applicati, al costo delle opere costruite dal Comune ed alle previsioni di costo delle relative manutenzioni.
 - il pagamento del corrispettivo deve sempre avvenire, ove non sia diversamente stabilito o imposto per legge un canone annuo, in unica soluzione anticipata.Le tariffe riguardanti la concessione di loculi o celle-ossario sono adeguate automaticamente ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.